

# **CAPITOLATO SPECIALE E SPECIFICHE TECNICHE**

## **FORNITURA GAS TECNICI ed. febbraio 2025**

### **ART. 1 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E NORMATIVA APPLICABILE**

La presente fornitura è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni indicate nel presente documento "Capitolato speciale e Specifiche tecniche", per la fornitura Gas Tecnici, in particolare di azoto liquido, gas e miscele di gas compressi in bombole e relativi servizi aggiuntivi, nonché nel Contratto d'appalto.

L'appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti, o che fossero emanate nel corso dell'appalto, attinenti all'oggetto dell'appalto stesso, in materia di tutela dei valori ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

L'appaltatore sarà anche obbligato all'osservanza di tutte le norme regolamentari e disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi la fornitura.

### **ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Le attività oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- fornitura di azoto liquido, gas e miscele di gas compressi in bombole per impianti e laboratori di ricerca;
- fornitura in comodato di tutte le apparecchiature necessarie allo stoccaggio ed erogazione in fase liquida dell'azoto e nolo delle bombole di gas compressi;
- servizi aggiuntivi: trasporto e distribuzione dei gas presso laboratori della Sede ENEA

Nelle prestazioni affidate all'appaltatore sono da intendersi compresi gli automezzi, le attrezzature come nel seguito del documento specificate, ogni altro mezzo e la manodopera necessaria per la consegna della fornitura franco domicilio ENEA Casaccia- Via Anguillarese 301, 00123 Roma (RM). Le forniture e le prestazioni di servizi aggiuntivi a cui l'appaltatore è inderogabilmente tenuto sono specificate in dettaglio nel seguito del presente documento.

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

I quantitativi presunti di azoto e di gas e loro composizione, le caratteristiche del serbatoio per azoto liquido e delle bombole di gas compresso che l'appaltatore dovrà fornire sono di seguito specificati.

L'appaltatore prende atto che la quantità presunta dei prodotti da fornire, può essere suscettibile di variazioni per eccesso o per difetto, in dipendenza delle concrete esigenze dei programmi di ricerca dell'ENEA. L'Agenzia dovrà comunicare con congruo anticipo alla ditta fornitrice l'aumento o la diminuzione della fornitura in questione.

### 3.1 – Azoto liquido

- L'azoto liquido sarà consegnato in dewar, con formula vuoto per pieno. La capacità del dewar potrà essere compresa fra 150 e 220 litri. L'importo per il comodato di tale serbatoio deve intendersi compreso nel prezzo per litro indicato nell'Offerta di dettaglio dell'appaltatore

### 3.2 – Gas compressi e miscele

I gas compressi e loro miscele dovranno essere forniti in bombole di proprietà dell'appaltatore, e messe a disposizione in comodato gratuito (nessun costo di noleggio).

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi al trasporto, movimentazione e sicurezza dei prodotti in consegna presso la Sede ENEA Casaccia, provvedendo anche alla distribuzione delle bombole nei punti di utilizzazione presso i laboratori di ricerca.

I quantitativi presunti dei prodotti da fornire nel corso della durata del contratto sono di seguito indicati:

Descrizione	Unità di misura	QUANTITA' COMPLESSIVA IN Mc/Kg/litri
Argon 99,999% (PACCHI da <b>220</b> MC)	MC	1200
Argon 99,999%	MC	130
Anidride carbonica 99,998%	Kg	15
Azoto liquido (in serbatoio dewar vuoto per pieno messo a disposizione dall'appaltatore in comodato d'uso gratuito capacità da 150 a 220 MC)	Litri	2'700
Aria 99,999%	MC	40
Azoto 99,999%	MC	100
Elio 99,999%	MC	20
Miscela Idrogeno (2,9%) in Argon 99.999	MC	80
Miscela Idrogeno (2,9%) in Elio 99.999	MC	20
Miscela Etano 99.995 (15%) in Argon 99.999	MC	6
Miscela ossigeno (4%) in Elio 99.999	MC	10
MISCELA H2 (3%), CO(3%), Etilene(3%) in Ar 99.999	MC	1.5
Metano N35	MC	8
Argon liquido	Litri	540

Le bombole per le miscele debbono essere corredate di certificazione attestante la composizione qualitativa del prodotto.

E' possibile la fornitura di gas tecnici compressi in bombole di varie capacità 8,8-10 o 10,8 MC, o altro specifico formato e in pacchi bombole- da 4x4 o 5x5 con capacità complessive di 220 MC per pacco; Le bombole di gas tecnico dovranno essere fornite alla pressione standard di riempimento di 200 bar, segnalando eventuali eccezioni. Ogni bombola dovrà essere fornita di certificato e di eventuale guarnizione di ricambio per il montaggio, **inoltre dovranno essere sigillate con adeguato film plastica sia per identificazione bombola piena sia per evitare inquinamento della valvola**; La consegna delle bombole dovrà avvenire presso il Bombolaio dell'edificio C58 e/o direttamente montate, recuperando il vuoto presso i punti di utilizzo degli

edifici del Laboratorio SSPT-TIMAS-MADD del CR ENEA Casaccia Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria Roma in particolare presso gli edifici C45, C58, F65, F23.

I pacchi di bombole di Argon 5.0 saranno consegnati presso l'edificio F23. Considerato che la specifica apparecchiatura presso F23 impone la sostituzione del pacco bombole raggiunti i 100 bar, per i pacchi di bombole a questa pressione sarà richiesto il contestuale spostamento presso l'Edificio C58. Si prevede pertanto a regime l'utilizzo di tre pacchi di bombole.

Le bombole consegnate all'ENEA dovranno avere una data di scadenza del collaudo non inferiore a sei mesi. Le spese per dette operazioni di manutenzione sono da intendersi comprese nell'importo del nolo mensile indicato nell'Offerta di dettaglio dell'appaltatore.

### **3.3 – Servizi aggiuntivi**

L'appaltatore è tenuto a garantire i servizi aggiuntivi appresso descritti, il cui costo è da intendersi compreso nei prezzi unitari indicati nell'Offerta di dettaglio. Pertanto, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di canoni aggiuntivi rispetto al prezzo d'offerta formulato con il ribasso proposto in sede di gara.

I servizi aggiuntivi richiesti all'appaltatore consistono principalmente in:

- ricevimento e catalogazione delle singole richieste di fornitura (in idoneo registro ordini) emesse da parte del Referente ENEA tramite sistema informatico o via fax;
- trasporto ed approvvigionamento di azoto liquido;
- trasporto e distribuzione delle bombole di gas compresso presso i siti di stoccaggio in prossimità dei laboratori ENEA, come da indicazioni del Referente ENEA;
- manutenzione ordinaria delle apparecchiature, di proprietà dell'appaltatore, per lo stoccaggio ed erogazione in forma liquida dell'azoto;
- controllo della scadenza e delle operazioni di collaudo delle bombole e del serbatoio per azoto liquido presenti nella Sede ENEA, al fine della loro gestione in sicurezza con applicazione di tutte le norme di legge e di buona tecnica per il loro corretto utilizzo e funzionamento.

L'appaltatore sarà tenuto a segnalare al Referente ENEA eventuali misure/opere da realizzare al fine di assolvere alle normative di legge del settore ed a tutti gli oneri di sicurezza imposti dagli organi di vigilanza.

### **ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura di azoto liquido e dei gas compressi sarà eseguita con il sistema di ordinativi parziali nel rispetto dei quantitativi stimati dal presente capitolato.

Il Referente ENEA emetterà specifici ordini per le consegne di bombole di gas, il cui approvvigionamento periodico sarà oggetto di accordo fra appaltatore e predetto Referente. La richiesta di rifornimento dell'azoto liquido sarà gestita secondo quanto riportato al punto 3.1. Per l'azoto liquido si stimano circa 15 forniture. Per i gas compressi in bombole si stimano 24 forniture/anno. Le operazioni di consegna delle forniture franco domicilio ENEA, salvo diversa

indicazione della tempistica data dall'ENEA, dovranno avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 15.00: - per l'azoto liquido entro 3 (tre) giorni successivi alla richiesta - per i gas compressi in bombole (escluso miscele) entro 3 (tre) giorni successivi alla richiesta. L'orario sopra indicato potrà essere variato dall'ENEA per proprie esigenze di servizio, con congruo preavviso all'impresa, senza che l'impresa possa sollevare alcuna obiezione o richiedere alcun compenso aggiuntivo. L'ENEA si riserva la facoltà di chiedere o consentire alla ditta fornitrice termini di consegna superiori a quelli indicati, per proprie particolari esigenze, senza applicazione di penali per ritardo. Inoltre, per particolari esigenze di servizio e previo accordo l'ENEA potrà richiedere la fornitura anche in orari e giorni diversi da quelli sopra indicati. Il quantitativo della fornitura potrà essere verificato all'arrivo in ENEA; alla ditta fornitrice verrà riconosciuta la quantità rilevata al controllo, qualora questa dovesse risultare inferiore alla quantità riportata sul documento di trasporto. L'ENEA si riserva la facoltà di procedere per ogni fornitura al riscontro del peso (e/o del volume) del prodotto fornito. In ogni caso, all'atto delle consegne, le quantità saranno accertate dai rappresentanti dell'ENEA in contraddittorio con l'incaricato dell'appaltatore. L'ENEA si riserva altresì la facoltà di prelevare campioni del prodotto, anche ad ogni fornitura, per procedere all'analisi qualitativa e quantitativa dello stesso, tramite laboratori autorizzati e/o laboratori e tecnici dell'ENEA. Qualora i dati risultassero difformi da quanto richiesto dall'ENEA, l'appaltatore dovrà provvedere alla immediata sostituzione del prodotto. In caso di inadempienze, saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 9. Le forniture dovranno essere eseguite dall'Impresa nel rispetto di tutti i requisiti, caratteristiche tecniche, modalità e termini di approvvigionamento in dettaglio descritti agli articoli 3 e 4 del Capitolato. Tutte le apparecchiature necessarie per lo stoccaggio ed erogazione fornite per l'esecuzione dell'appalto, incluso la manutenzione delle stesse, sono ad esclusivo carico e spese dell'Impresa. L'ENEA è sollevato da ogni responsabilità, presente e futura, che dovesse derivare dalla mancata osservanza da parte dell'Impresa delle disposizioni di legge che regolano la materia, in particolare nell'esecuzione delle operazioni di trasporto, consegna e stoccaggio dei prodotti presso la sede ENEA di Casaccia.

#### **ART. 5 – SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLE FORNITURE PER MOTIVI TECNICI**

L'ENEA si riserva la facoltà di non procedere alla richiesta della fornitura dei prodotti o di interromperla parzialmente in qualsiasi momento, se già in atto, qualora le caratteristiche delle prove sperimentali in corso di svolgimento non richiedano l'impiego di detti prodotti. Non possono essere sospese le forniture da parte della ditta fornitrice in modo unilaterale, anche in presenza di cause non dipendenti dalla volontà della ditta medesima e/o non prevedibili in sede di formulazione dell'offerta. Per impedimenti produttivi della ditta fornitrice, anche dovuti a cause di forza maggiore, la stessa, per garantire la continuità della fornitura, potrà avvalersi di prodotti reperiti presso altri fornitori, ferma restando l'invarianza del prezzo e della qualità dei prodotti stessi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. Tale eventualità dovrà essere comunicata per iscritto all'ENEA.

#### **ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata limite 31/12/2025 a decorrere dalla data del verbale di inizio delle forniture, con la facoltà di recesso da parte dell'ENEA, senza oneri per l'Ente, con preavviso di almeno tre mesi.

#### **ART. 7 - FORMA DELL'APPALTO**

L'appalto sarà eseguito e remunerato "a misura".

Saranno compensati a misura:

- fornitura di azoto liquido;
- fornitura di gas compressi in bombole e loro miscele;
- giacenza/nolo delle bombole per i gas compressi e loro miscele presso la Sede ENEA di Casaccia deve essere conglobata nel costo della materia prima e quindi nessun costo potrà essere addebitato.

Con riferimento all'azoto liquido, il prezzo offerto dall'appaltatore, si intenderà comprensivo dell'utile dell'Impresa, delle spese di gestione, degli oneri di trasporto franco domicilio ENEA, di ogni altro onere e spesa relativi alle prestazioni di cui al presente Capitolato e, altresì, del comodato di tutte le apparecchiature necessarie allo stoccaggio ed erogazione in fase liquida dello stesso azoto.

Con riferimento ai gas compressi in bombole, il prezzo offerto dall'appaltatore, si intenderà comprensivo dell'utile dell'Impresa, delle spese di gestione, degli oneri di trasporto franco domicilio ENEA e di ogni altro onere e spesa relativi alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

Il nolo di ciascuna bombola di gas compresso, di qualsiasi dimensione, di proprietà dell'appaltatore installata presso i laboratori o giacente presso sito di stoccaggio della Sede ENEA, dovrà essere ricompreso nel costo unitario dei gas, **nessun costo aggiuntivo potrà essere applicato dall'appaltatore in termini di noleggio.**

#### **ART. 8 - PREZZI E PAGAMENTI - FATTURAZIONE ELETTRONICA**

I prezzi in base ai quali saranno effettuati i pagamenti a misura sono quelli risultanti dall'Offerta di dettaglio dell'appaltatore. Detti prezzi sono anche comprensivi dell'utile e rischio dell'appaltatore, delle spese di contratto, delle spese di gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativi alla fornitura e di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto della fornitura fino al luogo indicato per la consegna e l'eventuale gestione di imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. I prezzi contrattuali si intendono accettati dall'ENEA e dall'appaltatore a totale rischio e pericolo di quest'ultimo; essi sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'appaltatore non avesse tenuto presente nel formulare l'offerta di ribasso. Eventuali variazioni dei prodotti della fornitura (non comprese in elenco) che, a giudizio dell'ENEA si rendessero necessarie e per le quali i relativi prezzi non fossero stati definiti nel contratto, saranno compensate secondo prezzi da concordare.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza bimestrale posticipata ed inviate all'ENEA con le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno riportare:

- l'importo per la fornitura a misura di azoto e argon liquido;
- l'importo per la fornitura a misura di gas compressi e loro miscele;
- Il codice CIG
- Il codice CUP

La fatturazione dovrà tenere in considerazione la ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.LGS. 36/2023, esclusivamente per le forniture di beni/servizi che non si risolvono in un unico adempimento e richiedono più fatturazioni parziali. L'applicazione della suddetta ritenuta dovrà seguire le seguenti modalità:

- la trattenuta andrà applicata nel calcolo dell'importo della fattura ed il corrispettivo IVA andrà, quindi, calcolato sull'importo effettivo, depurato dello 0,50 per cento. L'ENEA corrisponderà il totale delle fatture così emesse e sarà costretta a rifiutare tutte le fatture che non dovessero già prevedere la decurtazione dello 0,50 per cento sull'importo della fattura stessa;
- le ritenute dello 0,50 per cento verranno recuperate al termine dell'ordine/contratto, a seguito del collaudo o della verifica di regolare esecuzione, con la emissione dell'ultima fattura a saldo assoggettata all'IVA corrispondente.

I pagamenti saranno disposti a 30 giorni dal ricevimento della fattura, per forniture attestate da appositi documenti di trasporto e di consegna ed a seguito di emissione di benestare di regolare fornitura rilasciato dal Referente ENEA.

il materiale in oggetto viene acquistato nell'ambito del Grant Agreement relativo al Progetto EUROFUSION nr. 101052200 stipulato tra l'ENEA e la Commissione Europea: la quota U.E di finanziamento è stata fissata al 55%; pertanto, ai sensi dell'art. 72 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/72 **l'IVA viene applicata sulla quota non finanziata dalla EU sul 45% dell'imponibile del presente ordinativo (da esporre correttamente in fattura)**

#### **ART. 9 - PENALI**

Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni venissero riscontrate delle inadempienze contrattuali, quali consegna della fornitura oltre i tempi stabiliti e/o diversamente indicate dall'ENEA, difformità delle caratteristiche del prodotto, ecc., l'Agenzia tratterrà, all'atto del pagamento della fattura, i costi consequenziali del disservizio, in particolare maggiori spese che l'ENEA dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'impresa.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione

all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tutte le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di un contraddittorio e relativo verbale sottoscritto dalle parti. In caso di rifiuto a sottoscrivere detto verbale da parte dell'impresa, il verbale sarà sottoscritto da due testimoni.

Nel caso che la fattura in corso di pagamento risulti insufficiente in relazione alle detrazioni di cui sopra, l'ENEA eserciterà il diritto di rivalsa sul deposito cauzionale definitivo; l'impresa in tal caso si obbliga a reintegrare l'ammontare del deposito stesso fino al valore iniziale prefissato.

Le penalità sono notificate all'appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora le inadempienze si dovessero verificare con frequenza eccessiva l'ENEA potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto.

Qualora, effettuata la contestazione, l'inadempienza da parte dell'Impresa dovesse continuare, l'ENEA notificherà all'Impresa stessa ulteriore contestazione ed addebito delle conseguenti penalità, con contestuale diffida all'adempimento.

Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data di spedizione della Raccomandata A.R. contenente l'ulteriore contestazione e la contestuale diffida senza che l'Impresa abbia provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni, è riconosciuto all'ENEA, senza necessità di preavviso o formalità alcuna, il diritto di risolvere il rapporto contrattuale per colpa e fatto dell'Impresa stessa, salvo restando il risarcimento delle conseguenze dirette ed immediate derivanti dall'inadempimento.

E' riconosciuta all'ENEA la facoltà, non impugnabile, di fare luogo alla risoluzione del contratto, senza preavviso o formalità alcuna, con salvezza di ogni conseguente danno, qualora l'Impresa sospendesse senza giustificato motivo la totalità della fornitura.

Per qualsivoglia ipotesi di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, all'ENEA rimane riconosciuto il diritto di incamerare, senza formalità alcuna, la cauzione definitiva e di rivalersi, per ogni e qualsiasi danno derivante dai suddetti fatti e colpe, sulle ragioni di credito che ancora dovessero competere all'Impresa.

#### **ART. 10 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

L'ENEA si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento, dal Referente ENEA o da un suo assistente allo scopo nominato, controlli e verifiche al fine di accertare che le forniture avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche, di far eseguire prove di accertamento della qualità dei prodotti forniti e dei materiali impiegati, di esaminare, in generale, l'andamento delle attività in relazione ai tempi previsti.

Qualora i prodotti forniti non presentino i requisiti richiesti, può essere ordinata per iscritto, da parte del Referente ENEA, la loro sostituzione.

Il Referente ENEA incaricato delle verifiche ed ispezioni redige verbali nei quali vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per ulteriori interventi dell'Agenzia.

Qualora vengano riscontrate manchevolezze, difetti e inadempienze, l'ENEA potrà applicare le penalità di cui all'Art. 9.

Le verifiche e ispezioni sono effettuate alla presenza del Responsabile della fornitura, di cui al successivo Art. 11, che sarà chiamato a controfirmare i verbali di verifica. L'assenza del Responsabile della fornitura, o di un suo rappresentante, sarà considerata come accettazione incondizionata delle eventuali manchevolezze, difetti o inadempienze rilevate e verbalizzate dal Referente ENEA.

### **ART. 11 - REFERENTE ENEA E RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

L'esecuzione del contratto e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno seguiti, controllati e verificati dall'ENEA a mezzo del Responsabile di Procedimento, che si avvarrà di un Referente per la fase di esecuzione del contratto di fornitura.

In particolare e salvo quanto specificato oltre, il Referente ha il compito di:

1. controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, i contenuti e le modalità di cui al presente Capitolato ed al Contratto d'appalto;
2. predisporre l'emanazione dei singoli ordini di fornitura;
3. controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all'appalto siano corretti e comunque conformi alle norme vigenti;
4. più in generale, verificare l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, informandone il Responsabile di Procedimento.

L'Impresa dovrà nominare entro 10 giorni dalla stipula del contratto un proprio Responsabile della fornitura e darne comunicazione all'ENEA.

Saranno del tutto escluse dai compiti del Referente ENEA e dello stesso Responsabile di Procedimento le incombenze relative all'organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della manodopera, ivi compresi i beni in possesso dell'Impresa e della materiale esecuzione della fornitura, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Impresa e del suo personale dipendente.

Tra i compiti affidati al Responsabile della fornitura, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro:

1. organizzare e programmare l'esecuzione delle forniture conformemente ai contenuti del presente contratto e del Capitolato e delle eventuali richieste del Referente ENEA;
2. curare l'osservanza, sotto la propria responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di trasporto, consegna e stoccaggio di liquidi criogenici e di gas compresso in bombole ed in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

Il Responsabile della fornitura per conto dell'Impresa assume la figura di preposto, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, e la responsabilità dell'andamento delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 12 - SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA**

Lo spostamento dei termini di consegna delle forniture per cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione, può essere accettato per iscritto dall'ENEA. L'Impresa, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'Agenzia entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o per ritardo di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti dal contratto. La presentazione di domande intese ad ottenere spostamento dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

#### **ART. 13 - DOCUMENTI DI TRASPORTO**

Le consegne dei prodotti presso la sede dell'ENEA devono essere accompagnate da idonei documenti di trasporto, indicanti gli estremi del contratto e il numero dell'ordine di fornitura emesso dal Referente ENEA per l'esecuzione del contratto.

I documenti di trasporto devono essere predisposti in triplice copia e devono essere rimessi al Referente ENEA e/o ai consegnatari dei laboratori destinatari, che ne restituiscono una copia, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, entro cinque giorni dalla consegna, all'Impresa; ne trattengono una copia, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna.

#### **ART. 14 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

L'appaltatore, per l'esecuzione della fornitura, dovrà impiegare personale di età conforme alle vigenti disposizioni di legge.

L'appaltatore provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale operante presso la sede ENEA di Casaccia un'idonea divisa munita di contrassegno ben visibile, recante la ragione sociale della ditta ed il nominativo dell'addetto. Tale personale dovrà operare sotto la diretta sorveglianza del Responsabile della Fornitura per conto dell'appaltatore.

L'appaltatore, sotto la propria responsabilità, s'impegna a far osservare al proprio personale le disposizioni che regolano la permanenza del personale dipendente da imprese appaltatrici presso la sede ENEA di Casaccia.

All'interno della sede dell'ENEA di Casaccia, per ragioni di sicurezza, il personale dell'appaltatore non è autorizzato a frequentare luoghi diversi da quelli nei quali deve essere eseguita la fornitura. L'appaltatore è a conoscenza che l'Ente potrà far perquisire il personale della ditta, secondo le norme stabilite dall'art. 6 dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

#### **ART. 15 - SICUREZZA**

Le forniture correttamente eseguite nel rispetto delle procedure e dei criteri di sicurezza propri dell'ordinaria attività dell'Impresa non sono suscettibili di generare rischi interferenti con le ordinarie attività dell'ENEA. Pertanto, non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza a carico della stazione appaltante.

Restano tuttavia impregiudicati i costi della sicurezza che l'Impresa sostiene per la propria ordinaria attività, affinché le forniture siano eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza in relazione alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del presente appalto.

In occasione del sopralluogo obbligatorio (ove previsto), l'impresa viene resa edotta sugli ambienti nei quali operare e sui rischi connessi alle attività della sede ENEA. In ogni caso l'impresa assume l'obbligo di eseguire ogni attività relativa alla fornitura e ai servizi aggiuntivi con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Essa si assumerà, quindi, quale datore di lavoro, gli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione e sicurezza dei propri lavoratori sul luogo di lavoro.

L'appaltatore, con la sottoscrizione per accettazione del contratto e dei suoi allegati, dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

S'intende che il personale impiegato dall'Impresa per l'esecuzione della fornitura, in particolare per quella sua parte eseguita presso locali dell'Agenzia, è a conoscenza dei rischi specifici derivanti dal proprio lavoro, ha a disposizione i mezzi di prevenzione necessari ed osserverà tutte le norme antinfortunistiche vigenti, sia quelle di legge che quelle integrative eventualmente emesse dall'ENEA, ed è coperto dalle assicurazioni di legge.

#### **ART. 16 - NORME TECNICHE**

L'appaltatore dovrà fare riferimento, per i beni, i materiali e i prodotti forniti, alle norme tecniche dell'Unione Europea e specifiche tecniche comuni applicabili o, in mancanza di queste, a norme di buona tecnica. I requisiti essenziali di sicurezza sono soddisfatti dai prodotti identificati con il marchio CE.

#### **ART. 17 - NORME SPECIALI**

L'appaltatore, i suoi dipendenti, i sub-fornitori, gli autotrasportatori, gli addetti di questi ultimi incaricati del trasporto e della consegna dei prodotti presso la sede ENEA di Casaccia, sono tutti tenuti a conoscere ed osservare costantemente le procedure di seguito elencate. L'appaltatore assume l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i predetti soggetti e del proprio personale le presenti norme e procedure e si assume nel contempo la piena responsabilità del puntuale adempimento e rispetto delle stesse.

Il personale dell'appaltatore potrà essere identificato attraverso il controllo dei documenti personali ad ogni fornitura presso la sede di Casaccia. Identico controllo potrà essere

effettuato sui documenti del mezzo di trasporto, sulle autorizzazioni e sui documenti di accompagnamento e consegna dei prodotti.

In ossequio alle vigenti normative di legge, il personale dell'appaltatore deve essere fornito di tutti i dispositivi di protezione individuale adeguati alle operazioni da compiere e principalmente: indumenti di lavoro, calzature antinfortunistiche, occhiali di protezione, guanti, maschera antigas di adeguata protezione e quanto altro necessario per garantire la sicurezza dell'operatore e dello stesso personale ENEA durante le operazioni di scarico e di manovra dell'automezzo. Il personale ENEA è tenuto al controllo della predetta dotazione e della sua efficienza.

All'interno dell'area ove è situata la sede ENEA di Casaccia, gli autoveicoli devono essere condotti osservando le norme generali della circolazione stradale, con ogni possibile cautela ed attenzione. Manovre e movimenti in genere dovranno avvenire a passo d'uomo, seguendo percorsi prestabiliti dal personale ENEA in servizio.

E' fatto divieto assoluto di introdurre macchine fotografiche, armi, esplosivi, alcolici, sostanze intossicanti ed ogni materiale o cosa non direttamente connessa alle operazioni di fornitura oggetto dell'appalto.

I conducenti sono tenuti a non abbandonare in nessun caso e a non allontanarsi mai dal loro automezzo. Al termine delle operazioni di fornitura sono tenuti a lasciare rapidamente l'area della sede ENEA di Casaccia.

#### **ART. 18 - MATERIALI E MEZZI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'impiego, da parte del personale dell'appaltatore di qualsiasi materiale, utensile, attrezzatura o macchinario, sarà a completo e totale carico e rischio dell'appaltatore stesso, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificarne, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità a tutte le prescrizioni di legge vigenti, in particolare di quelle relative alla salvaguardia e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

I mezzi impiegati dall'appaltatore per il trasporto dell'azoto liquido e delle bombole di gas compresso devono possedere tutte le previste autorizzazioni di legge in materia. Sarà obbligo dell'appaltatore fornire le schede di sicurezza (aggiornate) dei gas previsti nell'elenco prezzi ENEA e tutte le schede di sicurezza relative ai gas che potranno essere richiesti e non presenti nel suddetto elenco.

#### **ART. 19 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nel Contratto d'appalto si farà riferimento alle norme del Codice Civile, laddove applicabili

IL RUP

Dr.ssa Francesca Varsano

